



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

*Roma,*

Alla Regione Piemonte  
[carlo.masante@regione.piemonte.it](mailto:carlo.masante@regione.piemonte.it)

Agli ODC  
LORO SEDI

Oggetto: DM 2049/2012 e DM 10071/2012 – Corrette modalità operative per la gestione del cambio dell'Organismo di controllo – SIB.

./.

Si fa riferimento all'allegata comunicazione pervenuta dalla Regione Piemonte, protocollata agli atti dell'ufficio PQAI 1 il 17 giugno 2019 progressivo n. 43223, per rappresentare quanto segue.

Occorre evidenziare, in via preventiva, che il cambio di Organismo di Controllo deve essere notificato dall'operatore biologico esclusivamente attraverso il caricamento sul SIB di una "notifica di variazione" e non attraverso l'utilizzo della funzionalità "recesso".

Difatti, mentre la presentazione di una notifica di variazione per cambio OdC manifesta l'intenzione di variare l'Organismo al cui controllo assoggettarsi ma non anche di fuoriuscire dal sistema di controllo del biologico, la comunicazione di recesso è atto unilaterale attraverso il quale l'operatore manifesta la volontà di uscire dal sistema, con conseguente cancellazione dall'Elenco nazionale degli operatori biologici.

Di conseguenza, una volta uscito dal sistema di controllo biologico, il soggetto che vi volesse rientrare è tenuto ad effettuare una nuova prima notifica sul SIB, con azzeramento dell'eventuale periodo di conversione trascorso.

Quanto sopra rappresentato, è suffragato sotto il profilo giuridico dall'art. 2 paragrafo 1 del D.M. n. 10071/2012 che stabilisce testualmente:

*"l'operatore che intende cambiare l'Organismo al cui controllo è assoggettato ha l'obbligo di presentare una notifica di variazione, in conformità alla normativa vigente".*

Nello specifico, la conformità è assicurata dall'adempimento della disposizione di cui all'art. 5 paragrafo 12 del D.M. n. 2049/2012:

*"la notifica di variazione va presentata entro trenta giorni dall'intervenuta variazione, con le modalità individuate per la notifica di inizio attività, nei casi previsti all'Allegato III dello stesso Decreto", tra i quali figura, appunto, il cambio dell' OdC di riferimento.*

E' necessario sottolineare che, al momento del passaggio da un Organismo di controllo ad un altro, la continuità dell'attività biologica dell'operatore è assicurata dal documento giustificativo dell'OdC precedente, che continua ad essere valido fino al rilascio del documento giustificativo da parte del nuovo OdC, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 del suddetto D.M. n. 10071. L'OdC subentrante ha, inoltre, l'obbligo di chiedere al precedente OdC una dichiarazione liberatoria sull'idoneità dell'azienda; la data del rilascio della liberatoria è di fondamentale importanza anche dal punto di vista informatico, in quanto solo al momento del rilascio della citata liberatoria il nuovo OdC può sostanzialmente prendere in carico l'operatore.

Tutto ciò premesso, al fine di consentire una gestione più coerente ed efficace del passaggio di un operatore da un Organismo di controllo ad un altro, occorre comunicare che, a decorrere da luglio 2019, saranno operative apposite funzionalità del SIB, che si elencano di seguito:

- l'OdC, attraverso apposito blocco inserito sul SIB, non potrà comunicare il RECESSO di un operatore che abbia già presentato una notifica di variazione per cambio OdC;

- una volta cessata la competenza dell'OdC su un operatore (risoluzione del contratto in essere tra ODC e operatore), il SIB evidenzierà, in un apposito campo, che l'operatore CUA XXXX non è più di competenza dell'ODC XXX, a far data...., per presentazione di una notifica di variazione (per cambio ODC) all'OdC YYY.

Il Dirigente

Roberta Cafiero

*(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)*